



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 24 del Registro Data 22/03/2018	OGGETTO: Affidamento delle funzioni e delle attività del concessionario della riscossione alla "Agenzia delle Entrate-Riscossione".
--	--

L'anno duemiladiciotto addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **10.30** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vice Sindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Roberto De Marco

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile, ha elaborato la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **“Affidamento delle funzioni e delle attività del Concessionario della riscossione alla “Agenzia delle Entrate – Riscossione”**.

Premesso che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all’agente della riscossione di cui al D.Leg.vo 112/1999, oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. 639/1910;

Visto l’articolo 2 del D.L. 193/2016 (convertito con L. 225/2016) il quale ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate;

Atteso che l’art. 1 del succitato decreto ha sancito lo scioglimento, a decorrere dal 1 luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

Preso atto che tale ente potrà continuare a svolgere la funzione di concessionario della riscossione anche dei tributi locali, così come previsto ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, delle società da esse partecipate”;

Rilevato che attraverso tale provvedimento, gli Enti locali possono quindi affidare direttamente al nuovo soggetto la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di gara per l’affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate;

Atteso che il Comune di Sassofeltrio per la riscossione spontanea e coattiva delle entrate si è già avvalsa del gruppo Equitalia;

Atteso che a fronte di tali disposizioni risulta che il sistema della riscossione spontanea e coattiva delle entrate rimane sostanzialmente inalterato, con la possibilità per gli enti locali di avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, indipendentemente dalla sua denominazione o, in alternativa, di riscuotere in proprio sia direttamente che tramite propri

concessionari della riscossione, utilizzando le modalità di esternalizzazione individuate dall'art. 52, comma 5, lettera b) D.Leg.vo n. 446/1997;

Rilevato inoltre che tale nuovo Ente potrà svolgere le funzioni in modo anche più efficace di Equitalia avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di utilizzarle per la riscossione;

Preso atto inoltre che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonchè agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Valutato pertanto che il nuovo soggetto della riscossione sia in possesso di tutti i requisiti per eseguire proficuamente l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Dato atto che questo Ente, con atto G.C. n. 22 del 14/06/2017, ha deliberato l'affidamento, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione", dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017;

Visto l'art. 52 del D.Leg.vo 446/1997;

Atteso che la presente deliberazione non investe aspetti contabili per cui non necessita di parere di regolarità contabile;

PROPONE

- 1) La premessa e parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che questo Ente, con atto G.C. n. 22 del 14/06/2017, ha deliberato l'affidamento, a decorrere dal 1° luglio 2017, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione", dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali;
- 3) Di affidare, per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione", l'attività di riscossione spontanea tramite ruoli di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali del Comune di Sassofeltrio;
- 4) Di dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcuna spesa, in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini

previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli e che all'uopo si provvederà ad impegnare la relativa spesa.
